

# **Verifiche sugli impianti elettrici di messa a terra e protezione dalle scariche atmosferiche**

di **Laura Alimandi e Gianluca Saputi**

**Dipartimento Omologazione e Certificazione ISPESL**

*A più di tre anni dall'entrata in vigore del D.P.R. 462/2001, in attesa dell'emanazione dei decreti ministeriali di adeguamento alla normativa vigente, previsti all'art. 1 comma 2, permangono lacune normative che danno origine a contrastanti interpretazioni sulle modalità procedurali relative agli obblighi di legge. Tali difficoltà, riguardanti in modo particolare l'ambito di applicazione, la periodicità delle verifiche e la natura di queste ultime, stanno creando non pochi disagi agli operatori del settore in fase applicativa. In questa disamina vengono indicate alcune possibili interpretazioni del decreto in attesa della pubblicazione dei decreti ministeriali previsti all'art. 1 comma 2.*

## **Premessa**

L'entrata in vigore del D.P.R. 462/2001 (*Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi*) ha abrogato gli articoli 40 e 328 del D.P.R. 547/1955 e gli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 12 settembre 1959.

La previgente normativa (D.M. 15 ottobre 1993 n. 519) prevedeva che gli impianti dovessero essere omologati dall'ISPESL, su richiesta del datore di lavoro, con successiva comunicazione della avvenuta omologazione da parte dell'istituto all'unità sanitaria locale, affinché l'ente ispettivo, ad intervalli non superiori a due anni, provvedesse alle verifiche periodiche.

Il provvedimento omologativo, emesso a seguito della prima verifica ISPESL, rivestiva, pertanto, la natura tipica di provvedimento abilitativo, la cui peculiarità consiste nel consentire un'attività, sulla base di un riscontro di carattere tecnico circa la sussistenza dei requisiti di idoneità richiesti dalla legge. Precisamente, un atto omologativo di sicurezza, ha l'effetto di rimuovere l'impedimento alla immissione di un determinato prodotto sul mercato e alla sua utilizzazione, sul presupposto della verifica del possesso di requisiti tecnici presenti in sede normativa per ragioni di sicurezza. Si tratta, pertanto, di un atto basato ed emesso non su una valutazione discrezionale, bensì su accertamenti tecnici.

L'impianto normativo precedente, seppur disatteso nella pratica, scindeva perfettamente, il momento omologativo legato al controllo della rispondenza dell'impianto a norme tecniche, da quello ispettivo, legato alla messa in esercizio e alla utilizzazione dello stesso in un luogo di lavoro. Da tale messa in esercizio insorgeva, infatti, l'obbligo per il datore di lavoro della tutela effettiva del lavoratore.

**Ambito di applicazione**

Il D.P.R. 462/2001 all'art. 1 (ambito di applicazione) si riferisce solo ed esclusivamente agli impianti collocati nei luoghi di lavoro, inserendosi precisamente nel solco della normativa antinfortunistica del D.P.R. 547/1955, considerando luoghi di lavoro quelli in cui vi è la presenza di un lavoratore subordinato, dove per lavoratore subordinato si intende colui *"che fuori dal proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione"* (art. 3 D.P.R. 547/1955).

Se ne deve, pertanto, dedurre una continuità di ispirazione normativa, che deve portare a considerare momento caratterizzante della valutazione preventiva di sicurezza, in visione antinfortunistica, quello della messa in esercizio (articoli 2-3-4 del D.M. 12 settembre 1959) e non quello della dichiarazione di conformità, come si vedrà nella successiva analisi tecnico-giuridica del D.P.R. 462/2001.

L'art. 2 comma 1 prevede che la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente (legge 46/1990) e che la dichiarazione di conformità equivale, a tutti gli effetti, ad omologazione dell'impianto. Stabilisce, quindi, quanto agli effetti giuridici prodotti, *una identità fra dichiarazione di conformità e omologazione.*

A tal proposito si segnala che alcuni impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche non rientrano nel campo di applicazione della legge 46/1990 e per questo non sono soggetti a dichiarazione di conformità, come ad esempio gli impianti di pubblica illuminazione e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche negli stabilimenti industriali. Gli esempi citati sembrano, però, chiaramente rientrare nell'art. 1 comma 1 del D.P.R. 462/2001 (ambito di applicazione) e di conseguenza richiedono gli adempimenti degli obblighi descritti all'art. 2 comma 2 dello stesso decreto. A questo punto non potendosi usufruire della dichiarazione di conformità verrebbe a mancare l'atto omologativo, di cui all'art. 2 comma 1 dello stesso decreto. In sostituzione di esso si può ipotizzare, l'effettuazione da parte dell'installatore, di una *dichiarazione di realizzazione e verifica dell'impianto* ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 186/68 (di seguito riportati) che regolano una fattispecie dal carattere più generale.

*Art. 1 Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte.*

*Art. 2 I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d'arte.*

## Dichiarazione di conformità

L'art. 2 comma 2 del D.P.R. 462/2001 prevede che, entro trenta giorni dalla messa in esercizio, il datore di lavoro invii la dichiarazione di conformità all'ISPESL per l'espletamento della verifica a campione sulla conformità alla normativa vigente e all'Asl/Arpa territorialmente competenti, per lo svolgimento dei compiti di vigilanza.

La nozione di dichiarazione di conformità è data nell'art. 9 della legge 46/90. Questo, nel sancire che *“al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 7”*, stabilisce una vera e propria presunzione di conformità alla legge. Secondo l'art. 7, infatti, *“le imprese sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'ente italiano di unificazione UNI e comitato elettrotecnico italiano CEI nonché nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia si considerano costruiti a regola d'arte”*.

Tale previsione normativa, peraltro, ricalca alla perfezione gli articoli 1-2 sopra riportati della legge 186/68 e conferma dell'ipotesi precedentemente formulata per i casi non compresi nel campo di applicazione della legge 46/90.

Nella fattispecie dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. 462/2001 il provvedimento abilitativo di omologazione è sostituito dalla presunzione ex lege della dichiarazione di conformità che, però, avendo come oggetto solo la conformità alla regola dell'arte, non assorbe il momento ispettivo di salvaguardia della sicurezza del lavoratore che si realizza nelle verifiche periodiche di competenza della Asl/Arpa o degli Organismi abilitati.

## Natura delle verifiche

Dalle verifiche periodiche si differenzia per natura e scopo la prima verifica a campione dell'ISPESL. Essa, infatti, ha natura di controllo successivo di legittimità sull'osservanza alle norme tecniche vigenti e ricopre una funzione assimilabile alla sorveglianza del mercato, usando questo termine in senso improprio non trattandosi, nel caso di specie, di immissione di un prodotto. Per questo motivo non può essere presa come riferimento per il calcolo dei tempi necessari ai fini dell'effettuazione delle verifiche periodiche.

La separazione, rispondenza dell'impianto a norme tecniche da un lato, sicurezza del lavoratore dall'altro, emerge inoltre, dall'analisi del successivo art. 4 del D.P.R. 462/2001. Tale articolo, seppure indirettamente, conferma questa impostazione stabilendo che *“il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati di cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale”*.

Da questa previsione emerge, in tutta la sua evidenza, che il contenuto della verifica periodica non è limitato alla manutenzione, ma comprende il *momento ispettivo* in funzione della peculiarità del sistema di garanzia della sicurezza del lavoratore. Quindi esso è più ampio della mera rispondenza dell'impianto a norme tecniche e all'esistenza di un corretto funzionamento in fase di installazione; ed è, invece, in funzione del rispetto dell'obbligo di sicurezza a tutela del lavoratore, in visione della prevenzione degli infortuni nel luogo di lavoro.

Ciò si desume tanto più chiaramente laddove si afferma che le verifiche ispettive non sostituiscono le *“verifiche di manutenzione”*, di cui, peraltro, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 626/1994, il datore di lavoro è comunque responsabile.

Ad ulteriore conferma di questa ricostruzione va aggiunto che la dichiarazione di conformità non ha effetti omologativi nel caso disciplinato all'art. 5 del D.P.R. 462/2001 avente ad oggetto gli impianti in luoghi con pericolo di esplosione. A causa della pericolosità di questi impianti, infatti, anche se il datore di lavoro deve ugualmente inviare entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto la dichiarazione di conformità, non opera più il sistema delineato nell'art. 2 basato sulla identità tra quest'ultima e l'atto omologativo. In questo caso la messa in esercizio avviene ugualmente, in seguito alla verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro dall'installatore, ma sotto

condizione della successiva omologazione eseguita dalla Asl/Arpa che verifica e conferma la rispondenza degli impianti alla normativa vigente, come previsto all'art. 5 comma 4.

L'art. 5 comma 4 (*"L'omologazione e' effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati"*) prevede, pertanto, la necessità di un controllo preventivo in fase di prima verifica omologativa su tutti gli impianti e sancisce la non sufficienza di un controllo a campione ex post in vista di un'attività di sorveglianza.

Lo stesso comma chiarisce che la verifica omologativa dell'Asl/Arpa ha una natura ben diversa dalla verifica periodica che può essere effettuata dalla stessa Asl/Arpa o dagli Organismi Abilitati. Infatti l'art. 6 comma 1 (*"Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni"*) ricalca la precedente previsione dell'art. 4 sottolineando la natura ispettiva di quest'ultime e la differenza con la verifica omologativa che ha natura di controllo sulla conformità alla normativa vigente, analogamente a quanto previsto nell'art. 3 comma 1 per la verifica a campione dell'ISPESL.

Per questo la prima verifica periodica non può essere calcolata dalla data di omologazione bensì da quella di messa in esercizio in quanto quest'ultima sottolinea l'insorgere dell'obbligo da parte del datore di lavoro alla tutela della sicurezza nei confronti dei propri dipendenti.

Dall'analisi d'insieme delle norme previste nel D.P.R. 462/2001 sembra, pertanto, potersi affermare che *momento caratterizzante di tutto il sistema normativo* in sede di prevenzione dell'obbligo di sicurezza nei confronti del lavoratore nei luoghi di lavoro, appare essere e rimanere come già nella normativa previgente (D.M. 12 settembre 1959) *quello della messa in esercizio e non quello della dichiarazione di conformità*. Tale indicazione vale soprattutto ai fini del calcolo dei tempi per l'espletamento delle verifiche periodiche.

#### **Riferimenti normativi prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 462/2001**

##### ***D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547***

Art. 40 Obbligo da parte del datore di lavoro di sottoporre gli impianti di scariche atmosferiche a controllo periodico biennale.

Art. 328 Obbligo da parte del datore di lavoro di sottoporre gli impianti di messa a terra alla verifica prima della messa in esercizio e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni.

##### ***D.M. 12 settembre 1959***

Artt. 2-3-4 Obbligo di denuncia da parte del datore di lavoro entro trenta giorni dalla messa in servizio dell'impianto utilizzando i modelli A, B, C allegati al decreto.

##### ***D.M. 15 ottobre 1993 n. 519***

Art. 1 Attribuisce all'ISPESL l'attività omologativa di primo nuovo impianto sugli impianti di terra e scariche atmosferiche.

Art. 2 Modifica i modelli A e B del D.M. 12 settembre 1959.

Art. 3 Attribuisce le verifiche periodiche alle Unità sanitarie locali.